

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI
DI LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN
DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO
IN LAMA



SURBO

Designazione a Responsabile del Trattamento ex art. 28 Regolamento n. 679/2016 Clause contrattuali tipo per la protezione dei dati

tra

Comune di Lecce, con sede in Via Rubichi, n. 16 - 73100 Lecce (LE), C.F. 80008510754 (di seguito anche “Comune” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e rappresentato dal Dirigente Salvatore Laudisa, designato al trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003) in qualità di responsabile del Settore CDR 10, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune Lecce quale Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale Lecce, ed agisce esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

e

_____ con sede a _____ in Via _____ ,
Codice Fiscale e Partita Iva _____ , (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”) rappresentato da _____ , in persona del Legale Rappresentante pro-tempore

PREMESSO CHE

- Con nota prot. n. 28791 in data 12.02.2026, il COMUNE ha chiesto al fornitore formale accettazione dell’affidamento del Servizio di “Percorsi di autonomia per persone con disabilità – azione C” - CIG BAF213E17D;
- con comunicazione prot. n. 33293 del 18.02.2026, il Fornitore ha espresso la sua formale accettazione alla proposta suddetta;
- con DD n. _____ del _____ , si è proceduto all’affidamento diretto ai sensi degli artt. 50, co. 1, lett. b) e 128 del D.lgs. 36/2023 al Fornitore per il Servizio di “Percorsi di autonomia per persone con disabilità – azione A”;
- si procederà alla sottoscrizione del Contratto comprensivo della Designazione a Responsabile del Trattamento ex art. 28 Regolamento n. 679/2016 per la gestione del Servizio di “Percorsi di autonomia per persone con disabilità – azione C” - CIG: BAF213E17D
- ai fini dell’esecuzione del Servizio, il Fornitore deve effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare;

- il Comune, per regolamentare il rapporto ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, intende designare il Fornitore quale Sub-Responsabile del trattamento ed il Fornitore intende accettare tale atto giuridico;
- il Fornitore possiede i requisiti tecnici per garantire un adeguato livello di sicurezza, in proporzione alla tipologia e alla quantità dei dati personali trattati dal Comune.

Tutto ciò premesso, il COMUNE, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il Fornitore quale Responsabile del trattamento, i cui compiti sono indicati nell'allegato II.

Tra le Parti si stipulano le seguenti clausole contrattuali tipo per la protezione dei dati.

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

1.1 Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

1.2 Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.

1.3 Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.

1.4 Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.

1.5 Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

1.6 Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2 - Invariabilità delle clausole

2.1 Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

2.2 Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3 - Interpretazione

3.1 Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.

3.2 Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

3.3 Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4 - Gerarchia

4.1 In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 — Clausola di adesione successiva

5.1 Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.

5.2 Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla clausola 5.1, l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.

5.3 L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6 - Descrizione del trattamento

6.1 I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7 - Obblighi delle parti

7.1. - Istruzioni

7.1.1. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

7.1.2 Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. - Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. - Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. - Sicurezza del trattamento

7.4.1. Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

7.4.2 Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. - Categorie di dati trattati

I dati personali trattati sono dati personali identificati di natura comune, meglio specificati nell'allegato II. Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati, il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari (anche in linea con quanto disciplinato nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dei provvedimenti specifici emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana).

7.6. - Documentazione e rispetto

7.6.1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

7.6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

7.6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

7.6.4. Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

7.6.5. Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

7.7.1. Il responsabile del trattamento può sub-contrattare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento al momento della sottoscrizione del presente contratto (per i quali il responsabile viene autorizzato a sub-contrarre) figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato.

7.7.2. Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

7.7.3. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.7.4. Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.7.5. Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

7.8.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Per tale motivo, al momento della sottoscrizione delle presenti clausole, è fatto divieto al Responsabile di trasferire qualsiasi dato personale in paesi extra UE e a circoscrivere la conservazione dei dati in territorio italiano.

7.8.2. Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8 - Assistenza al titolare del trattamento

8.1. Nell'eventualità che il Responsabile riceva una qualsiasi richiesta da parte dell'interessato, non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento, ma notifica prontamente al Titolare la richiesta ricevuta.

8.2. Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle ai punti 8.1 e 8.2, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

8.3. Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8.2, il responsabile assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

- gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

8.4. Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile o è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9 - Notifica di una violazione dei dati personali

9.1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.2. - Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.3. - Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2. Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità alla clausola 10.1 e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole.

10.3. Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1.2, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4. Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Lecce, _____

Il Titolare del Trattamento dei dati

COMUNE DI LECCE

Il Responsabile del trattamento

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare del trattamento:

COMUNE DI LECCE

Via Rubichi, n. 16 - 73100 Lecce (LE)

C.F. 80008510754

E-mail:

PEC:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente interno:

Dati di contatto:

Responsabile del trattamento:

Via _____

P.IVA _____

Tel.: _____

E-mail: _____

P.E.C.: _____

Nome, qualifica e dati di contatto del referente interno: _____

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

I destinatari del Servizio sono persone con disabilità in sprovvisti di assistenza familiare e/o inseriti in nuclei familiari che non possono garantire una assistenza soddisfacente e per i quali il servizio prevede la costruzione di percorsi di autonomia che favoriscano la partecipazione attiva dei beneficiari sia personale che di inclusione sociale e lavorativa.

Categorie di dati personali trattati

Dati identificazione personale (anagrafiche e dati di contatto, documenti di identità), Dati relativi alla condizione familiare (origini, situazione economica e abitativa, rapporti familiari), Dati sulla vita di relazione, Categorie particolari di dati (stato di salute, condizioni psico-fisiche, dati contenuti nel Progetto di presa incarico Individualizzato), dati relativi a situazioni di disagio socio-educativo, relazionale e culturale, dati relativi alla posizione ISEE, Dati relativi a condanne penali o reati.

Materia disciplinata e Natura del trattamento

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione dei vigenti rapporti contrattuali con il Comune e per le relative finalità, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile, mediante l'utilizzo di proprie infrastrutture hardware e software, per l'effettuazione del Servizio di "Percorsi di autonomia per persone con disabilità – azione A"

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati esclusivamente per le finalità determinate, esplicite e legittime collegate al servizio/attività sopra indicate (in esecuzione di specifici obblighi contrattuali ovvero per i servizi sopra indicati) e in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità (in particolare per l'adempimento a obblighi di legge cui è tenuto il Titolare e in esecuzione di compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico).

Si vieta espressamente di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti.

Durata del trattamento

Le presenti clausole hanno la medesima durata ed efficacia del contratto principale in essere tra le Parti e, pertanto, cesseranno al momento del completo adempimento o della cessazione del medesimo, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile, nonché a seguito della cessazione del rapporto contrattuale sottostante, qualunque ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto (a discrezione e su specifica indicazione del Titolare) a:

- restituire al Titolare copia integrale dei Dati Personali trattati, e/o
- provvedere alla loro integrale distruzione in modo che non siano più recuperabili, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Il Responsabile, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si obbliga a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che le misure di sicurezza progettate ed implementate siano in grado di eliminare o quantomeno ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al contratto in essere tra le Parti.

In particolare, il Responsabile, anche per le attività di trattamento effettuate da ciascun dipendente e/o collaboratore esterno e ogni eventuale sub-fornitore (sub-responsabile) di cui si avvalga deve adottare tutte le necessarie misure (e applicabili ai trattamenti in essere) di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana inerenti ai trattamenti svolti, nonché assicurare in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita (cc.dd. data protection by design e by default).

Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito. In particolare, il Responsabile garantisce l'applicazione di specifiche misure di sicurezza come di seguito descritte:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali (laddove necessarie in funzione della delicatezza dei dati trattati);
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (mediante un sistema di protezione dei Dati da distruzione o

- perdita accidentale);
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - misure di identificazione (mediante adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti) e autorizzazione (mediante definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati);
 - misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
 - misure di protezione dei dati durante la conservazione;
 - misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati o archiviati
 - misure per garantire la registrazione degli eventi;
 - misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
 - misure di informatica interna e di gestione e *governance* della sicurezza informatica;
 - misure per garantire la minimizzazione dei dati;
 - misure per garantire la qualità dei dati;
 - misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
 - misure per garantire la responsabilità;
 - misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione;
 - definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento;
 - formazione e sensibilizzazione degli del personale interno autorizzato al trattamento.

Nel dettaglio, in relazione ai trattamenti dei dati personali che effettuerà nell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, il Responsabile dovrà:

1. Attivarsi per istituire un modello organizzativo efficace ed efficiente individuando ruoli, competenze e funzioni previste dalla normativa;
2. Identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività rientranti nella propria sfera di competenza;
3. Garantire che i dati personali siano trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;
4. Atteso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, secondo quanto statuito dalla Legge, sono poste sotto la diretta autorità e il controllo del Responsabile, questi deve:
 - predisporre per quanto riguarda le operazioni di trattamento a loro consentite, adeguati profili di accesso ai sistemi informatici, tenendo conto eventualmente delle funzioni svolte dal personale autorizzato nell'ambito dell'organizzazione;
 - individuare, designare ed istruire le persone indicate a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali, anche attraverso specifico atto scritto controfirmato consegnando a essi copia dell'atto di designazione;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza, e che trattino tali dati osservando le presenti istruzioni fornite dal Titolare, i provvedimenti generali dell'Autorità Garante, ma anche le Policy aziendali fornite dal

Titolare e di volta in volta aggiornate, salvo che il trattamento sia richiesto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui il Responsabile appartiene;

- sensibilizzare, informare e formare il personale autorizzato al trattamento circa le responsabilità che la legge comporta e renderli edotti sui rischi connessi ad eventuali comportamenti illeciti e sui modi per prevenirli;
- attivarsi al fine di fornire, alle funzioni nominate o individuate per iscritto ai sensi di legge, il necessario supporto per l'esecuzione di quanto previsto nelle presenti istruzioni e nella normativa di settore per la soluzione di problematiche inerenti il trattamento dei dati;
- non comunicare, diffondere e divulgare, senza espressa autorizzazione del Titolare, i dati trattati in vigenza dell'affidamento ricevuto.

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento non ha autorizzato il Fornitore al ricorso a sub-responsabili del trattamento.